

TRIBUNALE DI SALERNO

Ud del 05.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc

Il Giudice dr Gustavo Danise

Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali

Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

TRIBUNALE DI SALERNO

- Sezione Seconda Civile -

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5437 del R.G. dell'anno 2024 a cui risulta riunita la causa recante n RG 5524/2024, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente

t r a

Avv. Parte\_1, nato a Salerno il 02.05.1949 C.F.: C.F.\_1, rappresentato, difeso ed assistito, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Egidio Felice Egidio e dall'avv. Mariagrazia Montera, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Diaz, n. 12, presso lo studio legale Pt\_1 in forza del mandato in atti;

- Attori -

E

Controparte\_1, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Ing. CP\_2 dom.to per la carica in Salerno, alla via Nizza n. 146, rapp.ta e difesa come in atti;

- Convenuto -

OGGETTO: prestazione d'opera professionale / pagamento compenso.

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note e memorie conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 281 *decies* cpc notificato il 28.8.2024, l'Avv. **Pt\_1** dopo aver dedotto che: - L' **Pt\_2** (oggi **Parte\_3** ) gli aveva conferito incarico in data 1.12.2001 di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6409/2009, emesso su istanza della **Controparte\_3** per la somma di € 1.866.770,79; - il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione con sentenza n. 4577/2014; - le vertenze tra **Pt\_4** e **CP\_3** venivano poi demandate a un Collegio Arbitrale (deliberazione n. 775 del 24.9.2008) che le definiva con il lodo del 29.6.2009, dichiarando **CP\_3** creditrice dell'**Part** - l'**Part** impugnava il lodo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale, con sentenza n. 145/2013, dichiarava inammissibile l'impugnazione; - dopo il secondo grado di giudizio, l'Avv. **Pt\_1** chiedeva il pagamento delle sue competenze senza riscontro.; tanto premesso l'avv **Pt\_1** ricorreva innanzi all'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell'**Part** al pagamento in suo favore della somma di € 25.990,00 per compenso per l'attività professionale descritta.

Si costituiva l'**Part** eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per il rito semplificato e la conversione in rito ordinario; richiedendo la riunione del presente procedimento (R.G. 5437/2024) con il giudizio R.G. 5524/2024, pendente innanzi al medesimo Tribunale e attinente a un'analoga questione relativa alle competenze professionali vantate dall'Avv. **Pt\_1** nel contenzioso **Part** c/ **CP\_3** , per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva; eccependo l'inammissibilità del ricorso per indebito frazionamento del credito e *ne bis in idem* adducendo a sostegno che il **Pt\_1** aveva precedentemente ottenuto contro l'**Part** il decreto ingiuntivo n. 669/2024 (11.4.2024) per le competenze relative alla procedura arbitrale, mentre la domanda attuale riguarda le competenze per le precedenti prestazioni rese nel giudizio di opposizione a D.I., ma relative alla stessa vicenda contenziosa. L'Amministrazione eccepiva ulteriormente il Giudicato, avendo il **Pt\_1** precedentemente avviato un ulteriore giudizio (R.G. 4017/2021), definito con ordinanza rep. N. 294/2022, passato in giudicato; ebbene in forza del consolidato principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, tutte le richieste di competenze professionali avrebbero dovuto essere avanzate in quel precedente giudizio, pena la violazione del principio di *ne bis in idem*, rendendo l'attuale domanda inammissibile.

Ed ancora la resistente **Part** eccepiva la prescrizione del diritto azionato, in quanto i termini di legge (sia quinquennale che decennale) sono decorsi in assenza di validi atti interruttivi e nel merito, in via subordinata, l'infondatezza della domanda, adducendo che il ricorrente non ha depositato documentazione idonea a dimostrare tutta l'attività rivendicata (mancano prove per attività diverse dagli scritti difensivi, come udienze o ricerca documenti); l'errata quantificazione del credito, avendo l'Avv. **Pt\_1** fatto applicazione dei valori medi senza che fosse stata sottoscritta alcuna convenzione e non tenendo conto dell'esito negativo del giudizio arbitrale (condanna dell'**Part** e dell'inammissibilità dell'impugnazione del lodo dovuta al fatto che l'Avv. **Pt\_1** aveva adito un Giudice diverso.

Per l'effetto, concludeva l'**Part** affinché il Tribunale volesse:

“• Disporre il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.;

• Disporre la riunione al presente giudizio R.G. 5437/2024 del giudizio R.G. 5524/2024, relativo alla medesima questione relativa alle competenze professionali vantate dall'avv. **Pt\_1** in relazione contenzioso **Pt\_5** **CP\_3**, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;

• Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per indebito frazionamento del credito, in aperta violazione del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale nonché del divieto di ne bis in idem in relazione a pregresso giudicato;

• Rigettare la domanda nei confronti dell' **Parte\_3** stante l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;

Nel merito:

• Dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum e per l'effetto disporre l'integrale rigetto;

• In via ancora più gradata rideterminare le competenze di cui all'incarico in ragione della sola attività defensionale emergente dalla documentazione depositata dall'avv. **Pt\_1** con condanna della concludente **Parte** al pagamento dell'importo pari al 50% del dovuto o di quello ritenuto di giustizia;

• Condannare parte opposta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo l'**Parte** patrocinata dalla sua Avvocatura interna”.

Instaurato correttamente il contraddittorio processuale, nell'udienza del 30.01.25 veniva disposta la riunione a questo giudizio della causa recante n RG. 5524/2024 con cui il **Pt\_1** chiedeva il pagamento dei compensi per l'attività svolta nell'opposizione a D.I. n 1797/07 reso dal Trib Salerno sempre su ricorso della **CP\_3** per l'importo di € 5.444.739,71. Indi si rinviava all'udienza del 05.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc autorizzandosi le parti al deposito di note conclusionali.

Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità dell'azione giudiziaria per indebito frazionamento del credito va rigettata. Nell'ultima pronuncia delle S.U. sulla predetta questione, oramai nota e facente parte del patrimonio giudiziario italiano, è stato precisato che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo

*frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).*

Parte attrice ha dedotto nelle note scritte del 28.01.2025 l'interesse all'accertamento separato dei due crediti, evidenziando che hanno avuto ad oggetto attività professionali distinte a favore dell'<sup>Part</sup> sebbene nei confronti della stessa controparte processuale, la **CP\_3** .

Ed in effetti, dall'esame della documentazione in atti si evince che con un primo ricorso monitorio su istanza della **CP\_3** veniva emesso dal Trib Salerno il Decreto Ingiuntivo n. 6409/09 avverso il quale l'avv **Pt\_1** su mandato dell'<sup>Part</sup> proponeva opposizione (R.G. n. 11662/09). In tale controversia, la **Controparte\_3** un centro diagnostico operante in regime di "accreditamento provvisorio", deduceva di aver eseguito prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l' **Pt\_4** dal 01.01.2006 in poi. La controversia principale riguardava i pagamenti per prestazioni fornite, che l' **Pt\_4** [...] si era rifiutata di pagare ritenendo ci fosse stata una "errata tariffazione".

Con D.I. n. 6409/09 si ingiungeva all' **Pt\_4** il pagamento immediato della somma di € 1.886.770,79, oltre interessi e spese; somma che rappresentava il risultato aritmetico della decurtazione del 40% dalla richiesta originale di € 2.849.422,58 (oggetto del precedente D.I. n. 1253/07). Questa decurtazione era dovuta all'applicazione di un protocollo d'intesa intervenuto tra **Pt\_4** e **CP\_4** secondo il quale le prestazioni, anche se contestate, sarebbero state pagate al 60% dell'importo fatturato a cui era aggiunta una somma non pagata di € 295.195,40, riferita al D.I. n. 710/96.

Si deduceva ancora che il lodo arbitrale depositato il 01.06.09 non aveva accolto la richiesta di liquidazione dell'intero importo, ma aveva stabilito che la reiezione della domanda arbitrale non precludeva il diritto alla reintegrazione patrimoniale della **CP\_3** e le prestazioni erogate.

L'opposizione avverso il D.I. n. 6409/09 veniva fondata sui seguenti motivi:

- Difetto di Giurisdizione del G.O. in favore del G.A..
- Insussistenza del Credito: Si contestava l'applicabilità delle tariffe richieste, in particolare per le "voci supervenienti" (prestazioni TAC) per il periodo 1995-1998. L' **Pt\_4** affermava di aver sempre rispettato le disposizioni di legge e i nomenclatori tariffari vigenti.

- Irritualità del Lodo Arbitrale: Il lodo del 29.6.2009 era ritenuto privo di efficacia o comunque irrilevante ai fini del giudizio.

- Insussistenza dei presupposti per la Provvisoria Esecuzione: L' <sup>Part</sup> evidenziava l'inesistenza di "gravi motivi" (art. 642 c.p.c.) a sostegno della provvisoria esecuzione, sottolineando anche la grave crisi finanziaria dell'<sup>Part</sup> e il rischio di danno patrimoniale.

Invece con il separato giudizio (n. 5524/24) riunito alla causa prioritariamente iscritta, l'avv **Pt\_1** ha chiesto il pagamento per l'attività difensionale svolta a favore dell'<sup>Part</sup> avente ad oggetto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1797/07, reso provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 5.444.739,71.

In tal caso, la pretesa creditoria della **CP\_3** si basava su prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fornite dal 01.01.1995; sull'applicazione di un nuovo nomenclatore tariffario risultante dalla delibera DGRC n. 378/98, in seguito all'annullamento della precedente DGRC n. 1874/98 da parte del **CP\_5** (sentenza n. 7858/02). Il credito era supportato da fatture e da una lettera di ricognizione di debito dell' **Pt\_4**

L'Opposizione promossa dall'**Part** per mezzo dell'avv **Pt\_1** si sviluppava innanzitutto attraverso la chiamata in causa della Regione Campania; indi si sollevava l'eccezione di Difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del G.A., in quanto la controversia investiva direttamente la legittimità dell'operato della Regione Campania in materia tariffaria e di accreditamento provvisorio. Si contestava nel merito la pretesa creditoria, con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.

Si costituiva la **CP\_3** evidenziando l'esistenza di un accordo transattivo sottoscritto in data 25/10/2007 con l' **Pt\_4** nel quale era stato riconosciuto un credito di € 4.613.423,66 ed in subordine si chiedeva la condanna dell'**Part** al pagamento di una somma residua di € 781.199,00 relativa alla medicina nucleare, qualora non fosse raggiunto un accordo transattivo. Mentre il primo giudizio veniva definito con una pronuncia di merito di rigetto dell'opposizione a D.I., il secondo giudizio veniva definito con pronuncia di improcedibilità della pretesa azionata in via monitoria in ragione del fatto che le parti avevano stipulato un compromesso arbitrale in data 25.10.2007 (che ha dato luogo a un lodo del 29.6.2009), vincolando la risoluzione delle pretese azionate con il decreto ingiuntivo all'arbitrato (qualificato come "rituale" o comunque irrisolto).

In conclusione, sebbene l'avv **Pt\_1** abbia difeso l'**Part** in due diversi giudizi di opposizione a D.I. nei confronti della medesima controparte - che era un centro autorizzato allo svolgimento di prestazioni sanitarie per l'utenza in regime di accreditamento - le ragioni di credito della **CP\_3** in due casi si fondavano su causali differenti; il che ha necessitato l'illustrazione da parte dell'avv **Pt\_1** di diversi motivi su cui basare le opposizioni ai due D.I., ognuno dei quali ha avuto un esito diverso. Pertanto, l'avv **Pt\_1** non ha svolto una difesa sostanzialmente unitaria, depositando due modelli ciclostilati di opposizione a **CP\_** ma ha svolto difese separate e differenti in favore dell'**Part** (è identica solo l'eccezione di rito di difetto di Giurisdizione sollevato in entrambi gli atti di opposizione). Ne consegue che non vi è stato abuso nel diritto da parte dell'Avv **Pt\_1** nella proposizione di due diversi ricorsi per il conseguimento delle spettanze professionali maturate per l'attività difensiva nei due giudizi di opposizione a **CP\_** e quindi non si ritiene integrato il frazionamento del credito ai fini della declaratoria di improcedibilità della domanda invocata da parte resistente. Né vi sono i presupposti per l'inammissibilità della domanda perché coperta da giudicato in quanto l'altro giudizio allegato dall'**Part** ha avuto ad oggetto la liquidazione del compenso in favore dell'avv **Pt\_1** per le attività difensive svolte in favore dell'**Part**

contro la **CP\_3** innanzi al Tribunale di Siena; quindi trattasi di altro mandato professionale del tutto autonomo rispetto a quelli esaminati negli odierni giudizi riuniti.

Ugualmente da rigettare è l'eccezione di prescrizione del credito dell'avvocato. In base al condivisibile orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione (*ex multis* in Ordinanza n. 13707 del 22/05/2019 ed in sentenza 4 giugno 2024, n. 15566), l'istituto previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c. delinea una *species* di prescrizione, detta anche impropria, che si fonda sul principio che il debito si presuma estinto; trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita. Gli ermellini precisano che tale prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto; mentre opera per i rapporti che si sviluppano senza formalità ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza.

Nel caso di specie l'<sup>Part</sup> ha conferito incarico all'avv **Pt\_1** con delibera del Direttore Generale; inoltre ha contestato la quantificazione del credito in questo giudizio; ne consegue che il rapporto professionale *inter partes* non può essere inquadrato tra i rapporti che si sviluppano senza formalità ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza; anzi, data la natura pubblicistica dell'Amministrazione resistente, la stessa è tenuta ad eseguire il pagamento con le procedure di contabilità pubblica. Pertanto, in questo caso non opera la prescrizione presuntiva ex art 2956 co 2 c.c., ma si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione del credito, più volte interrotto dall'avv **Pt\_1** con diffide di pagamento, prima di intentare i due giudizi oggi riuniti.

Passando al merito della controversia, la parte ricorrente ha allegato gli atti da lui redatti e gli esiti dei giudizi. In considerazione della natura documentale della causa, del mancato svolgimento dell'attività istruttoria, si ritiene di liquidare a favore del ricorrente i minimi tabellari del DM 55/14 (che si applica in quanto le attività professionali sono esaurite con l'emanazione delle sentenze di definizione dei giudizi di opp a D.I. rese entrambe nell'anno 2014) secondo lo scaglione di valore relativo alla domanda giudiziale e quindi precisamente:

per il giudizio rg 5524/24 in cui si chiede il compenso svolto per la difesa nel giudizio di opp a D.I. n 1797/07

Valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000

Fase    Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo:     € 5.061,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 3.339,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:     € 14.867,00

Fase decisionale, valore minimo:     € 8.803,00

Compenso tabellare (valori minimi)    € 32.070,00

#### PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 32.070,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 4.810,50

Cassa Avvocati ( 4% ) € 1.475,22

Totale imponibile € 38.355,72

IVA 22% su Imponibile € 8.438,26

**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 46.793,98**

per il giudizio rg 5437/24 in cui si chiede il compenso svolto per la difesa nel giudizio di opp a D.I. n 6409/09

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00

Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00

#### PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 18.977,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.846,55

Cassa Avvocati ( 4% ) € 872,94

Totale imponibile € 22.696,49

IVA 22% su Imponibile € 4.993,23

**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 27.689,72**

Tali importi vanno incrementati di interessi legali dalla prima lettera di messa in mora fino all'effettivo soddisfo.

Parte resistente va condannata alle spese di lite di questo giudizio secondo soccombenza, con applicazione dei minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta in alcun modo, neppure sotto forma di deposito di memorie istruttorie.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, sui ricorsi riuniti proposti da **Pt\_1** [...] nei confronti dell'<sup>Part</sup> ogni altra domanda ed eccezione rigettata, assorbita e reietta, così definitivamente decide:

- 1) Accoglie la domanda e condanna l'<sup>Part</sup> al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di compenso per attività professionale, gli importi di € 46.793,98 per la difesa nel giudizio di opp a D.I. n 1797/07 e di €

27.689,72 per la difesa nel giudizio di opp a D.I. n 6409/09 - accessori già compresi - oltre interessi legali dalla prima lettera di messa in mora fino all'effettivo soddisfo;

- 2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che si quantificano in € 7.052,00 oltre rimborso di spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da calcolarsi sull'onorario;

Così deciso in Salerno

05.11.2025

IL GIUDICE

Dr. Gustavo Danise